



**PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di RAGUSA**

D. L.vo 116/2017. Istituzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore e disposizioni organizzative in materia di competenze e funzioni giudiziarie dei Vice procuratori onorari.

IL PROCURATORE della REPUBBLICA

Premesso che, a seguito dell'entrata in vigore, il 15 agosto 2017, del D.Lvo n. 116/2017, contenente disposizioni per la "*Riforma organica della magistratura onoraria e per la disciplina transitoria dei magistrati onorari in servizio*", sono state apportate significative modifiche alla figura del Magistrato onorario, sia con riferimento al suo status giuridico ed economico che con riferimento ai compiti ed alle funzioni;

che, alla luce della modifica legislativa si è reso, quindi, improcrastinabile ed urgente l'istituzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, e l'adozione di una nuova disciplina delle funzioni e dei compiti che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lvo 116/17, possono essere svolte dai VPO, non essendosi sino ad oggi provveduto;

che è stata anche prevista una disciplina transitoria riguardante i Magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017, e che, per effetto di quanto disposto dall'art. 32 co. 1, tutte le norme contenute nei capi da I a IX dello stesso D. Lvo, ove non diversamente disposto dal capo XI [disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge - artt. 29, 30, 31] devono considerarsi immediatamente applicabili a tutti i VPO in servizio alla data di entrata in vigore della presente normativa;

che, conseguentemente, agli stessi sono applicabili immediatamente tutte le disposizioni del decreto legislativo ad eccezione, e nei limiti di tempo specificati, di:

- 1) quelle relative ai limiti di impiego di cui al secondo e terzo periodo del comma terzo dell'art. 1 [che prevedono il limite di impiego solo per due giorni la settimana] per effetto della specifica previsione di cui all'art. 31 co. 5;
- 2) quelle relative alle indennità spettanti ai magistrati onorari; per tale ragione, continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla entrata in vigore della presente

normativa [15 agosto 2021], i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'art. 4 della precedente normativa [decreto legislativo n. 273/1989];

- 3) quelle relative ai divieti per le attività delegabili di cui all'art. 17, co.3, seppure, in tale ultimo caso, con il limite che si tratti di procedimenti relativi a notizie di reato "acquisite" dall'ufficio di Procura prima dell'entrata in vigore del citato D. L.vo (stante l'ulteriore previsione di cui all'art.30 co.8); pertanto, è ad oggi delegabile l'attività dibattimentale relativa ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché quella relativa all'art. 590 sexies del codice penale, a condizione che si tratti di procedimenti relativi a notizie di reato iscritte dall'ufficio di Procura prima dell'entrata in vigore del citato Decreto Legislativo;

visto l'esito delle interlocuzioni avute nel corso delle assemblee plenarie tenutesi il 10.01.2018 ed il 21.02.2018 con tutti i Magistrati togati e con i V.P.O. in servizio presso quest'Ufficio;

dato atto che tutti i VPO, all'uopo formalmente interpellati giusto atto o diramato il 23.01.2018, hanno manifestato la loro disponibilità a svolgere tutte le funzioni e i compiti previsti dalla nuova normativa;

DISPONE

Quanto segue.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del D. L.vo. n. 116/2017, a decorrere dal 1° Marzo 2018 è istituito presso la Procura della Repubblica di Ragusa, l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica che sarà composto:

- a) dal Procuratore della Repubblica;
- b) dai n. 9 V.P.O. presenti in servizio alla data del 15 09.2017 e che saranno ad esso assegnati con separato provvedimento (avendo a seguito di interpello tutti manifestato la disponibilità a farne parte);
- c) dalle unità di personale amministrativo addette alle segreterie dei magistrati, all'ufficio dibattimento ed all'Ufficio spese di giustizia;
- d) dai tirocinanti in servizio, (attualmente solo uno), previa interlocuzione con i tutor di riferimento per l'individuazione delle attività da svolgere da ciascuno di essi.

Stante l'esiguo numero di Magistrati togati, già particolarmente gravati da carichi di lavoro giudiziario, non si ritiene di dover procedere alla nomina di un Magistrato coordinatore, ruolo che verrà ricoperto dal Procuratore della Repubblica cui competerà anche di;

- a) vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie loro delegate;



- b) fissare le direttive di carattere generale, i criteri e le prassi applicative che emergeranno anche a seguito delle riunioni di coordinamento;
- c) curare tutta l'attività relativa alle deleghe per le udienze.

Le direttive concernenti il singolo procedimento verranno invece impartite ai VPO dal magistrato togato assegnatario del fascicolo.

CRITERI GENERALI PER LA COLLABORAZIONE DEI VPO

Come sopra detto, la riforma ha innovato profondamente la materia delle funzioni e delle attività delegabili ai VPO, da un lato, ampliandole, dall'altro ponendo dei precisi limiti, come in materia di affari civili. In particolare, oltre alle attività di udienza, in merito alle quali nulla è cambiato rispetto alla previgente disciplina, la nuova disciplina prevede tra i compiti e le funzioni dei VPO quelli di:

- a) fungere da ausilio e supporto al magistrato professionale (art. 16, 1° co., lett. A), attraverso il compimento di tutti gli atti preparatori, utili per l'esercizio delle funzioni giudiziarie come, ad es., lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinario, la predisposizione di minute dei provvedimenti;
- b) svolgere attività delegate ai sensi dell'art 17 (art 16, 1° co., lett. B).

In base al dettato normativo, tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle riunioni sopra richiamate, nonché dell'esame dei flussi delle notizie di reato e dei calendari di udienza, si ritiene, in via generale, di precisare che il compito dei V.P.O., nell'ambito dell'U.C.P., sarà, innanzitutto e prioritariamente, quello di assicurare la loro partecipazione alle udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico, secondo le vigenti modalità sulla quali nessun effetto spiega la riforma; in secondo luogo, quello di curare la trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace; da ultimo, quello di coadiuvare i magistrati professionali nelle attività di ufficio, predisponendo gli atti preparatori utili per l'esercizio dell'azione penale, attraverso mirate attività di studio dei fascicoli, indirizzate anche alla predisposizione di bozze dei provvedimenti nei procedimenti di competenza del Tribunale monocratico di cui all'art. 550, comma 1, c.p.p., e di svolgere attività loro delegata ai sensi dell'art. 17 D.L.vo 116/17.

Per lo svolgimento delle funzioni diverse dall'attività di udienza i V.P.O., a turno e nel numero di almeno 1 al giorno, dovranno di regola garantire la loro presenza nei locali del costituendo Ufficio, sito al primo piano del Palazzo di giustizia, stanza nr. 131, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, di ogni giorno eccetto il sabato. È consentito svolgere il servizio in ore pomeridiane previa autorizzazione del dirigente dell'Ufficio.



Il turno sarà di almeno un giorno a settimana cadauno da individuarsi nelle date nelle quali i singoli V.P.O non sono impegnati in attività di udienza, secondo un calendario predisposto e concordato dagli stessi V.P.O., da redigere e trasmettere al Procuratore della Repubblica entro il giorno 25 di ogni mese.

I V.P.O. di turno presso l'U.C.P. potranno in ogni caso essere delegati per l'attività di udienza qualora dovesse sorgere la necessità di un intervento immediato del PM (Camera di consiglio, Giudizio direttissimo), non previsto nel calendario degli impegni dibattimentali.

Nella giornata di sabato e nel periodo feriale continuerà ad essere predisposto un turno - reperibilità dei V.P.O. per le direttissime, turno da effettuarsi su chiamata entro la fascia oraria prevista per la celebrazione del rito di convalida dell'arresto (ore 10.00);

ATTIVITA' DELEGATE (art. 17 D.L.vo 116/17)

CRITERI SPECIFICI PER LA DELEGA DEI PROCEDIMENTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE.

La riforma non ha apportato sostanziali modifiche alle funzioni delegabili ai VPO in materia di procedimenti di competenza del Giudice di pace, già peraltro trattati dagli stessi sotto la vigilanza dei Magistrati togati assegnatari del fascicolo.

In particolare, l'**art.17** elenca e specifica quali siano le attività loro **delegabili** dal Procuratore della Repubblica, ovvero:

1. le funzioni di P.M.:

a) nell'udienza dibattimentale;

b) per gli atti previsti dagli articoli 15, (*Chiusura delle indagini preliminari*) 17 (*Archiviazione*) e 25 (*Richieste del pubblico ministero*) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art.127 c.p.p. e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, c.p.p..

2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega deve essere specificamente conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.

Tanto premesso, sulla scorta dell'esperienza maturata, dell'analisi dei flussi delle notizie di reato riguardanti i procedimenti penali di competenza del Giudice di Pace iscritti negli ultimi due anni, nonché della sempre maggiore specializzazione acquisita dai VPO, in conformità anche a quanto disposto dall'art. 1, co. 4, del D. L.vo 116/17, si ritiene possibile delegare, direttamente e senza alcuna necessità di visto da parte del Magistrato professionale, ai VPO in servizio da più di un anno



(attualmente n. 7) tutte le attività di cui sopra riguardanti atti dei procedimenti di competenza del Giudice di pace.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo il VPO delegato potrà:

- a) delegare per l'esatta identificazione dell'indagato/i c/o della personale offesa/e;
- b) delegare per elezione domicilio dell'indagato/i;
- c) delegare alla polizia giudiziaria indagini funzionali alle determinazioni da assumere;
- d) modificare o integrare le iscrizioni (modifica del titolo del reato, iscrizione di nuovi reati e/o indagati o parti offese);
- e) emettere provvedimenti di riunioni o separazioni. In particolare, nel caso di riunione, il VPO delegato per il procedimento più recente lo invierà al VPO delegato per il procedimento iscritto precedentemente; quest'ultimo, se condividerà la proposta, adotterà il provvedimento di riunione ovvero lo restituirà. Per ogni eventuale contrasto competente a decidere è il Procuratore della Repubblica;
- f) iscrivere al mod. 21 bis un procedimento iscritto al mod. 44;
- g) iscrivere reati di competenza del giudice monocratico, con conseguente "passaggio" nel registro mod. 21 (e assegnazione al PM sulla base dei criteri automatici previsti). Naturalmente il PM togato che riceve il fascicolo potrà restituirlo con reiscrizione al mod. 21-bis, vincolante per il VPO;
- h) redigere e sottoscrivere i provvedimenti conclusivi: richiesta di archiviazione; predisposizione del decreto che dispone il giudizio, compilato in ogni parte secondo le ordinarie modalità e adempimenti esecutivi (richiesta data, lista testi, sottoscrizioni, ecc.); successiva firma del decreto una volta ottenuta la data di udienza.

Tuttavia, la delega automatica per la trattazione di tutti i procedimenti di competenza del Giudice di Pace non esclude la necessità del "visto" da parte del Magistrato togato assegnatario del procedimento per il compimento di particolari atti.

Per quanto attiene alla distribuzione del lavoro, in attesa della predisposizione da parte del Ministero della Giustizia dei programmi informatici di cui all'art. 15, co. 3, del Lvo 116/17, nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, il Procuratore della Repubblica in occasione della redazione del provvedimento di assegnazione, attribuirà il procedimento, oltre che al Sostituto procuratore titolare (sulla base del normale calendario dei turni di assegnazione come da progetto organizzativo), anche al VPO, in base ad un criterio automatico individuato nell'ordine alfabetico crescente (da A a Z) dei cognomi dei magistrati onorari, a gruppi di 5 procedimenti. Ne consegue che sulla copertina dei fascicoli, accanto all'indicazione dei sostituti procuratori assegnatari del

procedimento, sarà indicato il nome del V.P.O. delegato per lo svolgimento delle attività previste dalla presente circolare.

I Sostituti procuratori signaleranno al Procuratore della Repubblica i fascicoli già incardinati, rientranti fra quelli che possono essere oggetto di delega ai V.P.O, per la relativa trattazione da parte dei magistrati onorari. Nell'attribuzione si terrà conto delle modalità sopra indicate.

Potranno essere concordate modifiche alle assegnazioni ai V.P.O. per ragioni di connessione che saranno disposte con provvedimento motivato.

Con specifico riferimento ai fascicoli di nuova assegnazione l'Ufficio R.E.G.E., dopo aver proceduto all'iscrizione nei termini sopra indicati (dunque anche con l'indicazione del V.P.O. cui il fascicolo è attribuito) si occuperà:

- a) di consegnare i fascicoli così iscritti direttamente ai V.P.O. interessati,
- b) di fare copia delle copertine di tutti i fascicoli attribuiti ab origine ai V.P.O. da consegnare alla Segreteria di ciascun sostituto titolare.

La Segreteria che riceverà la copia della copertina di cui al punto che precede si occuperà: a) di segnalare al Sostituto titolare la summenzionata iscrizione, b) di annotare la consegna al V.P.O. su un registro di passaggio istituito per ciascuna segreteria del P.M;

il V.P.O. che riceverà i fascicoli iscritti, annoterà l'avvenuto "prelievo" sul registro di passaggio, così come la riconsegna allo stesso Ufficio.

Il V.P.O. esaminerà i fascicoli a lui attribuiti, nel numero minimo di 5 ogni giorno, redigendo, previa interlocuzione con il magistrato togato titolare, il relativo provvedimento definitorio, secondo un criterio cronologico di "anzianità" dell'iscrizione ovvero dando la precedenza ai fascicoli pendenti da maggior tempo.

Una volta redatti i provvedimenti necessari, il V.P.O. riconsegnerà i fascicoli prelevati alla segreteria di competenza, curando l'annotazione dell'avvenuta riconsegna sul registro di passaggio ed avendo cura di redigere un riepilogo delle attività effettuate quel giorno, suddivise per sostituto togato titolare: più precisamente, se il V.P.O. avrà trattato procedimenti assegnati ad un unico Sostituto togato, redigerà un unico riepilogo comprensivo di tutti i procedimenti trattati, diversamente redigerà tanti riepiloghi quanti sono i Sostituti titolari, indicando, in ciascun riepilogo, la sola attività espletata in relazione a fascicoli assegnati a quel Sostituto.

Il Sostituto, verificata la rispondenza del contenuto del riepilogo alla attività effettivamente espletata, apporrà un visto sul riepilogo stesso e ne curerà la trasmissione alla segreteria del Procuratore della Repubblica.

Ove il fascicolo rivesta eccezionale delicatezza (per i soggetti coinvolti o per la particolare risonanza mediatica del procedimento o per la gravità della lesione ai beni giuridici), il Procuratore



della Repubblica inserirà, nel provvedimento di iscrizione, l'obbligo per il VPO di riferire al Procuratore della Repubblica. In questo caso e ogni qual volta lo ritenga opportuno, il magistrato professionale, si relazionerà direttamente con il Procuratore della Repubblica circa le direttive da impartire al VPO. Anche in assenza di indicazioni nel provvedimento di iscrizione, è fatto comunque obbligo al VPO di riferire al Procuratore della Repubblica ed al Magistrato professionale assegnatario del fascicolo in merito ad ogni procedimento che rivesta, *ab origine* o per fatti sopravvenuti, le caratteristiche di eccezionale delicatezza innanzi indicate.

Per la gestione dei procedimenti ordinari, privi dell'obbligo di riferire, i VPO si atterranno alle direttive stabilite dal Procuratore della Repubblica, sia per quanto riguarda le tematiche di carattere generale, sia con riferimento a quelle involgenti il singolo fascicolo.

E' necessario, inoltre, il "visto" del magistrato professionale sui decreti di perquisizione e sui decreti di nomina dei CT.

CRITERI SPECIFICI PER LA DELEGA DEI PROCEDIMENTI INNANZI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA.

L'art.17 elenca altresì quali siano le funzioni delegabili ai VPO dal Procuratore della Repubblica nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica.

In particolare essi potranno ricevere deleghe:

- a) per tutte le udienze dibattimentale, per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione, fatta eccezione i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 sexies del c.p., iscritti dopo il 15.08.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai magistrati assegnatari dei procedimenti;
- b) per l'udienza di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p. (*convalida arresto e giudizio direttissimo*);
- c) nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e nell'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p..

Nell'attività d'udienza, i VPO si atterranno alle direttive generali, fissate dal coordinatore (d'intesa con il Procuratore della Repubblica), ed a quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

CONSENSO ALLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 444 C.P.P.



In virtù del disposto di cui all'art. 17, comma 4, D. L.vo 116/17, il VPO potrà esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., solo:

- a) nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- b) in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- b) in caso di giudizio direttissimo, per ogni ipotesi di reato di competenza del tribunale in composizione monocratica, sia nei casi di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, sia nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- c) nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.
- d) in ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo), il VPO d'udienza disporrà la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni in fatto ed in diritto, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento. Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

ATTIVITA' DEFINITORIE

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, ai VPO può essere delegata la trattazione di procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 550, 1° e 2° co. C.p.p.) che, secondo la previsione del progetto organizzativo, possono essere definiti con richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale.

Al contrario, per quanto attiene alla possibilità di delegare loro la redazione e l'inoltro della richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, dal richiamo fatto all'art. 550, co. 1 del c.p.p., emerge chiaramente come il legislatore abbia voluto limitare i casi in cui è possibile delegare tali attività escludendo sia i reati per cui è prevista l'udienza preliminare sia quelli



di cui al comma 2 dell'art 550 c.p.p che, pur essendo definibili con decreto di citazione hanno pene superiori ai 4 anni.

Per quanto attiene alla distribuzione del lavoro diverso dall'attività di udienza, in attesa della predisposizione da parte del Ministero della Giustizia dei programmi informatici di cui all'art. 15, co. 3, del D. Lvo 116/17, nei procedimenti relativi ai reati di competenza del Giudice monocratico per i quali è possibile delegare attività definitive o interlocutorie ai VPO, il Procuratore della Repubblica in occasione della redazione del provvedimento di assegnazione, attribuirà il procedimento di cui si tratta, oltre che al Sostituto procuratore titolare (sulla base del normale calendario dei turni di assegnazione), anche al vice procuratore onorario, in base ad un criterio automatico individuato nell'ordine alfabetico decrescente (da Z a A) dei cognomi dei magistrati onorari, a gruppi di 3 procedimenti. Ne consegue che sulla copertina dei fascicoli, oltre al nome del sostituto procuratore assegnatario del procedimento, sarà indicato quello del V.P.O. delegato per lo svolgimento delle attività previste dalla legge.

I singoli Sostituti potranno, altresì, segnalare al Procuratore della Repubblica fascicoli già incardinati, rientranti fra quelli le cui attività possono essere oggetto di specifica delega ai V.P.O., per la relativa attribuzione.

Con specifico riferimento ai fascicoli di nuova assegnazione l'Ufficio R.E.G.E. provvederà a curare l'iscrizione nei termini sopra indicati (dunque anche con l'indicazione del V.P.O. delegato) e a consegnare i fascicoli così iscritti alla Segreteria di ciascun sostituto titolare. La Segreteria si occuperà di segnalare al Sostituto titolare la delega conferita e di annotare la eventuale consegna del fascicolo al V.P.O. su un registro di passaggio istituito per ciascuna segreteria del P.M.

Il V.P.O. esaminerà i fascicoli a lui delegati, redigendo, previa interlocuzione con il magistrato togato titolare, il relativo provvedimento definitivo (richiesta di emissione di decreto penale o di archiviazione), secondo un criterio cronologico di "anzianità" dell'iscrizione ovvero dando la precedenza ai fascicoli pendenti da maggior tempo, almeno 4 procedimenti per ogni giornata lavorativa.

Una volta redatti i provvedimenti conclusivi o quelli delegati, il V.P.O. avrà cura di redigere un riepilogo delle attività effettuate quel giorno, suddivise per sostituto togato titolare: più precisamente, se il V.P.O. avrà trattato procedimenti assegnati ad un unico Sostituto togato, redigerà un unico riepilogo comprensivo di tutti i procedimenti trattati e dell'attività delegata espletata, diversamente redigerà tanti riepiloghi quanti sono i Sostituti titolari, indicando, in ciascun riepilogo, la sola attività espletata in relazione a fascicoli assegnati a quel Sostituto.



Il Sostituto, verificata la rispondenza del contenuto del riepilogo alla attività effettivamente espletata, apporrà un visto sul riepilogo stesso e ne curerà la trasmissione alla segreteria del Procuratore della Repubblica.

REVOCA DELLA DELEGA

Nel caso di violazione delle direttive impartite dal Procuratore della Repubblica o dal Sostituto titolare del procedimento, ovvero di giustificati motivi o di violazioni di legge, il Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato assegnatario, si riserva la facoltà di revocare la delega al VPO, con provvedimento motivato e secondo quanto previsto dall'art. 17, co. 7, del d.lgs. n. 116 del 2017.

ATTIVITA' DI SUPPORTO

La previsione normativa della possibilità per il Magistrato professionale di potersi avvalere, nello svolgimento della sua attività, dell'ausilio dell'apporto professionale del VPO rappresenta un novum che legittima e dà veste giuridica ad una prassi invalsa in numerosi uffici giudiziari.

Sebbene non sia presente alcuna previsione sembra evidente che per l'adozione di tale modulo operativo occorre prevedere dei meccanismi di affiancamento del VPO al magistrato professionale fondati su un rapporto di reciproca e sinergica collaborazione, instaurato su base volontaria e fiduciaria, posto che solo su queste basi il Magistrato professionale, con ampia discrezionalità, potrà demandare al VPO una vasta gamma di adempimenti, tutti prodromici all'esercizio dell'azione penale, con chiara finalità deflattiva del suo carico di lavoro.

A tal fine appare opportuno prevedere degli abbinamenti tra magistrato professionale e VPO che, pur prevedendo periodiche rotazioni, garantiscano una certa stabilità anche per consentire al singolo Sostituto Procuratore di avere elementi di giudizio utili per poter stilare la relazione di cui all'art.18, comma 5, lett. C) del D. L.vo 116/17.

In sede di prima istituzione dell'Ufficio di collaborazione, tenuto conto che al momento:

- a) degli 8 Sostituti Procuratori presenti in pianta organica solo 7 sono effettivamente in servizio essendo stata la D.ssa BOTTI applicata ad altro ufficio;
- b) che tutti i 9 VPO attualmente in servizio hanno dato la loro disponibilità a svolgere tale attività e che per due di loro, in servizio da meno di un anno questa è l'unica attività al momento possibile;

si procede ai seguenti abbinamenti:

la D.ssa SCHILLACI è abbinata al Procuratore della Repubblica

la D.ssa IOVINO è abbinata al Dr. ROTA Marco



la D.ssa VIZZINI è abbinata alla D.ssa MONEGO

la D.ssa CAMPO è abbinata al Dr. FORNASIER

la D.ssa DI GRANDI è abbinata al Dr. SCOLLO

la D.ssa VINDIGNI è abbinata alla D.ssa BISELLO

le D.sse MANDARA e PINO sono abbinate al Dr. SODANI

la D.ssa IEMMOLO è abbinata al Dr. RICCIO

Nel caso di successive variazioni delle piante organiche sia dei Magistrati professionali che dei VPO si procederà alle opportune variazioni.

L'attività di supporto, diversa da quella delegata ex art. 17 D. L.vo 116/17, nei termini di cui all'art.16, comma 3, lett. A), stesso decreto, potrà riguardare qualsiasi procedimento assegnato al Magistrato togato, e dovrà essere prestata per non più di un giorno alla settimana e per un durata non inferiore alle 5 ore salvo particolari esigenze che dovranno essere esplicitate dal Magistrato professionale.

E' opportuno che il Magistrato togato non si avvalga della collaborazione del VPO per la predisposizione dei seguenti atti:

- a) decreti di perquisizione;
- b) richieste di misure cautelari personali ;
- c) richieste di sequestro preventivo, anche in via d'urgenza;
- d) intercettazioni.

Con cadenza mensile ogni Sostituto procuratore curerà una relazione sintetica attestante la presenza in ufficio e l'attività di collaborazione prestata. Detta attestazione sarà versata nella segreteria del Procuratore della Repubblica e, dopo l'apposizione da parte di quest'ultimo del visto, inoltrata all'Ufficio Spese di giustizia per la liquidazione delle indennità.

Per ogni giornata di attività di collaborazione è dovuta al VPO la liquidazione di un'indennità che può essere raddoppiata in caso di impegno oltre le 5 ore.

Il Procuratore della Repubblica redigerà, previa interlocuzione con tutti i sostituti dell'Ufficio, i pareri per le prescritte valutazioni di professionalità di sua competenza, dando atto, altresì, per ogni V.P.O. del raggiungimento o meno degli obiettivi di rendimento fissati annualmente

INDENNITA'

Ai fini del calcolo delle indennità continuano ad applicarsi i criteri di cui all'art. 4 del D.Lvo 273 del 1998 giusta la previsione di cui all'art. 31, 1° co, D. L.vo 116/17 riguardante i VPO in servizio alla data del 15.08.2017.



Come sopra detto il presente provvedimento entrerà in vigore il **1° Marzo 2018**

Si comunichi:

- 1) ai Sostituti procuratori;
- 2) ai VPO attualmente in servizio;
- 3) al personale amministrativo;
- 4) al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Catania, sezione autonoma per i Magistrati onorari;
- 5) al Consiglio Superiore della Magistratura;
- 6) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania;
- 7) al Sig. Presidente del Tribunale di Ragusa;
- 8) al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa.

Si provveda all'inserimento nel sito WEB di questa Procura della Repubblica.

Ragusa, li 23.02.2018

IL PROCURATORE della REPUBBLICA

Fabio D'ANNA

